



Schoeller Allibert

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO SCHOELLER ALLIBERT S.P.A. (Ed. 01-2019)

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono pubblicate su sito internet www.schoellerallibert.com/it

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Condizioni Generali:** queste Condizioni Generali di Acquisto di Schoeller Allibert.
- 1.2. Conferma di Ordine:** la conferma scritta che il Fornitore invia (anche via e-mail) a Schoeller Allibert quale accettazione dell'Ordine di Acquisto. La Conferma di Ordine può consistere soltanto nella integrale ed incondizionata accettazione dell'Ordine di Acquisto. Qualsiasi precisazione o manifestazione di volontà differente dovrà intendersi come non apposta.
- 1.3. Contratto:** è l'insieme delle Condizioni Generali di Acquisto, dell'Ordine di Acquisto, della Conferma di Ordine, delle Specifiche e di tutti i documenti in essi elencati che ne costituiscono parte integrante.
- 1.4. Data di consegna:** la data entro la quale il Fornitore deve consegnare la Fornitura nel luogo indicato da Schoeller Allibert.
- 1.5. Fornitore:** qualunque società, ente o entità giuridica che venda a Schoeller Allibert materie prime, prodotti e/o beni di ogni genere.
- 1.6. Fornitura:** i beni come descritti nel Contratto e/o nell'Ordine di Acquisto.
- 1.7. Informazioni riservate:** Sono da intendersi incondizionatamente riservati:
- tutte le Informazioni e le esperienze, compresi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, software (incluso il codice sorgente), procedimenti, formule, modelli, campioni, disegni, lastre di stampa, matrici, attrezzature e strumenti, stampi, specifiche produttive, segreti aziendali e *know-how* ancorché non brevettabili di qualsiasi natura e in qualsiasi forma e supporto, anche se non specificamente riferibili all'oggetto del Contratto,
 - nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione dell'azienda di Schoeller Allibert, delle imprese sue clienti e/o fornitrici: e così, in particolare, tutte le informazioni relative all'amministrazione, ai servizi ed alla struttura commerciale, al personale dipendente e parasubordinato (inquadramento, qualifiche, mansioni, retribuzioni ...), alla clientela ed ai rapporti con i terzi, che a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione siano stati comunicati e/o consegnati ovvero, comunque, si trovino nella disponibilità del Fornitore.
- 1.8. Ordine di Acquisto:** il documento trasmesso da Schoeller Allibert al Fornitore per una specifica produzione e/o consegna dei beni oggetto della Fornitura.
- 1.9. Parte / Parti:** Schoeller Allibert e/o il Fornitore.
- 1.10. Schoeller Allibert:** Schoeller Allibert S.p.A., società unipersonale, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di LA HOLDING LTD e facente parte del Gruppo Schoeller Allibert, corrente in Volvera (TO) – Frazione Zucche, via Enzo Ferrari n. 1, capitale sociale euro 104.000,00= interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00517600011 e P. IVA 07769340014.
- 1.11. Specifiche:** le caratteristiche tecniche e/o funzionali che i beni dovranno soddisfare, le cui descrizioni – inclusi anche i disegni quando possibile – formano parte integrante dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Le Condizioni Generali qui di seguito indicate formano parte integrante e sostanziale e sono applicabili ad ogni Ordine di Acquisto e Conferma di Ordine, ad ogni Specifica relativi alla Fornitura e, in generale, ad ogni Contratto stipulato fra Schoeller Allibert ed il Fornitore, anche senza che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso. Ciò in quanto le presenti Condizioni Generali si intendono integralmente accettate dal Fornitore con la

conferma di ordine e, comunque, con la conclusione del Contratto.

2.2. È responsabilità del Fornitore, usando l'ordinaria diligenza, prendere conoscenza delle presenti Condizioni Generali e dei loro futuri aggiornamenti, tutti debitamente pubblicati come in epigrafe indicato.

2.3. Il Fornitore non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali. Pertanto non troveranno alcuna applicazione, neppure parziale, eventuali condizioni generali e/o particolari del Fornitore, precisate nella Conferma di Ordine da parte del Fornitore o comunque indicate in suoi opuscoli, cataloghi, siti internet, pubblicazioni, disegni o quant'altro.

2.4. Qualsiasi condizione o termine differente dalle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione soltanto se concordati espressamente dalle Parti per iscritto. Anche in tal caso, le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

2.5. Qualsiasi richiesta di offerta formulata da Schoeller Allibert non è da intendersi vincolante e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Al contrario, ogni offerta presentata dal Fornitore sarà considerata irrevocabile, salvo che non sia espressamente convenuto il contrario.

2.6. Un Contratto si considera concluso (i) quando l'Ordine di Acquisto di Schoeller Allibert è stato integralmente ed incondizionatamente accettato dal Fornitore a mezzo di Conferma di Ordine ovvero (ii) quando il Fornitore abbia iniziato l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

2.7. Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere concordata espressamente dalle Parti per iscritto.

3. DIRITTI ED OBBLIGHI

Qualità e poteri di ispezione

3.1. Il Fornitore garantisce che la qualità della fornitura sia conforme al Contratto, all'Ordine di Acquisto, alle Specifiche ed abbia gli eventuali altri requisiti concordati tra le Parti.

3.2. Il Fornitore garantisce altresì che la Fornitura, tutti i materiali utilizzati e la loro produzione siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia nazionali che internazionali, e/o agli standard applicabili, inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la Direttiva 2004/12/EC in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, lo standard ISO 14001, le norme EN, gli Standards Britannici e gli Standards Americani.

3.3. A spese del Fornitore, Schoeller Allibert ha il diritto di controllare in ogni momento la corretta ed esatta esecuzione della Fornitura. A tal fine gli ispettori incaricati da Schoeller Allibert avranno

diritto di accedere, in orario lavorativo e previo preavviso, negli stabilimenti del Fornitore.

3.4. Se all'esito di un'ispezione una Fornitura risulta non essere, anche soltanto in parte, conforme al Contratto, ovvero non rispettare le leggi, i regolamenti e/o gli standard applicabili, la Fornitura potrà essere integralmente rifiutata da Schoeller Allibert. In tale ipotesi, Schoeller Allibert ha il diritto, ma non l'obbligo, di fissare un termine non inferiore a cinque (5) giorni entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, Schoeller Allibert, a sua scelta, potrà intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi costi al Fornitore, ovvero risolvere per intero o parzialmente il Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno subito.

3.5. Nel caso in cui l'ispezione riveli difetti e/o non conformità della Fornitura, è fatto salvo il diritto di Schoeller Allibert di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 cod.civ.

3.6. Le ispezioni e le eventuali accettazioni provvisorie non sollevano il Fornitore delle proprie obbligazioni e responsabilità contrattuali.

3.7. Nell'ipotesi in cui Schoeller Allibert rifiuti una Fornitura, il Fornitore dovrà ritirare i prodotti entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto. Se il Fornitore non provvede al ritiro entro il termine sopra indicato, la Fornitura verrà spedita da Schoeller Allibert, a spese e rischio del Fornitore.

Modalità di consegna ed esecuzione

3.8. Salvo diverso accordo per iscritto, la consegna dei Prodotti si intende "porto franco" ("Delivery Duty Paid") come definito dagli Incoterms® ICC 2010 o dalla versione Incoterms in vigore al momento della conclusione del Contratto. L'indirizzo di consegna verrà indicato da Schoeller Allibert nell'Ordine di Acquisto.

3.9. Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto (da considerarsi essenziali nell'interesse di Schoeller Allibert). In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, il Fornitore sarà considerato a tutti gli effetti di legge inadempiente, senza necessità di costituzione in mora.

3.10. L'eventuale consegna precedente al termine previsto potrà avvenire soltanto previo consenso scritto di Schoeller Allibert e, in ogni caso, non avrà l'effetto di modificare i termini di pagamento concordati.

3.11. Nel caso in cui si verificano o siano prevedibili circostanze, anche di forza maggiore, che possano comportare un ritardo nella consegna dei beni, il Fornitore dovrà darne immediatamente avviso a Schoeller Allibert per iscritto, indicando la natura di tali circostanze, le misure adottate o da adottare e la presunta durata del ritardo.

3.12. Nel caso di ritardo nella consegna dei beni, il Fornitore sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo corrispondente al 1 % del valore della Fornitura per ogni settimana di ritardo, sino ad un massimo pari al 10% del valore della Fornitura, ferma restando la facoltà per Schoeller Allibert di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni, diretti o indiretti, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, comunque conseguenti al ritardo.

3.13. Salvo diverso accordo per iscritto, il Fornitore non potrà eseguire il Contratto mediante consegne parziali. Schoeller Allibert avrà il diritto di rifiutare una consegna parziale e di restituire i beni a spese e rischio del Fornitore.

3.14. Schoeller Allibert avrà il diritto di chiedere il rinvio della consegna in ogni momento. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà, senza poter richiedere costi addizionali, conservare la fornitura su richiesta di Schoeller Allibert. Qualora il rinvio della consegna comporti costi sproporzionati per il Fornitore, le Parti negozieranno tra loro una soluzione ragionevole per dare esecuzione al Contratto.

3.15. La proprietà dei prodotti si trasferisce a Schoeller Allibert al momento della consegna della Fornitura. In caso di rifiuto della Fornitura, i rischi rimangono a carico del Fornitore.

3.16. La semplice ricezione della consegna della Fornitura non implica accettazione né comporta un riconoscimento della conformità della Fornitura all'Ordine di Acquisto o al Contratto.

Trasporto

3.17. Il Fornitore deve provvedere all'appropriato ed adeguato imballaggio e trasporto della Fornitura nel rispetto del Contratto, delle leggi, dei regolamenti e/o degli standard applicabili.

3.18. La proprietà degli imballaggi si trasferisce a Schoeller Allibert al momento della consegna, salvo diverso accordo fra le Parti.

3.19. La Fornitura costituita da materiali sfusi deve essere trasportata da o per conto del Fornitore con un veicolo di trasporto adeguato, appropriato per tali merci. Eventuali contaminazioni sono a rischio e spese del Fornitore.

Assicurazione

3.20. Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Schoeller Allibert, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per tutta la durata delle relazioni commerciali con Schoeller Allibert un'adeguata polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazioni e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della responsabilità civile a qualunque titolo, ivi inclusa la responsabilità per danno da prodotto.

3.21. Il Fornitore metterà a disposizione di Schoeller Allibert una copia della polizza assicurativa di cui all'art. 3.20 e del certificato di pagamento del relativo premio.

4. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1. La fattura relativa alla Fornitura dovrà essere emessa in accordo alla normativa fiscale vigente e dovrà sempre contenere il riferimento al numero di Ordine di Acquisto.

4.2. Il pagamento del prezzo da parte di Schoeller Allibert avverrà entro il termine di novanta (90) giorni dalla fine del mese indicato nella data della fattura, salvo diverso accordo scritto.

Il pagamento da parte di Schoeller Allibert del prezzo concordato nel Contratto non comporta in nessun modo riconoscimento di conformità della Fornitura e non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi.

In ogni caso, Schoeller Allibert potrà sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. qualora il Fornitore non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.

Il Fornitore non ha diritto, in nessun caso, di sospendere, in tutto o in parte, la Fornitura.

4.3. Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi dei costi di trasporto, imposte, dazi, spese doganali ed altri oneri fiscali, nonché dei costi di imballaggio, di smaltimento, di scarico, di installazione e di montaggio e di messa in servizio, se non diversamente stabilito per iscritto dalle Parti.

4.4. Salvo diverso accordo, il prezzo di acquisto è invariabilmente predeterminato, cioè insuscettibile di revisioni anche in espressa deroga dell'articolo 1467 cod. civ., è espresso in Euro ed è IVA esclusa.

Il Fornitore non ha diritto, per nessun motivo, di aumentare unilateralmente il prezzo di vendita concordato.

Se il prezzo di acquisto è espresso in valuta estera, il Fornitore deve garantire che il prezzo fatturato a Schoeller Allibert venga convertito in Euro al tasso di cambio applicabile al momento in cui Schoeller Allibert abbia emesso l'Ordine di Acquisto.

4.5. In caso di pagamento anticipato, Schoeller Allibert ha il diritto di ottenere dal Fornitore la consegna di una fideiussione bancaria a prima richiesta da parte di primario istituto di credito o altra analoga garanzia, al fine di garantire il corretto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal Contratto.

4.6. Previo accordo, ciascuna delle Parti potrà compensare le somme certe, liquide ed esigibili dovute a qualsiasi titolo all'altra Parte, comprese quelle dovute a titolo di penali.

5. GARANZIA

5.1. Il Fornitore garantisce che la Fornitura (i) è pienamente conforme alle previsioni dell'Ordine di Acquisto, del Contratto ed alla relativa documentazione; (ii) è idonea allo scopo per cui è stata fornita; (iii) è conforme alle migliori pratiche industriali e agli standard ed alla normativa

applicabili; (iv) è priva di qualsiasi vizio e/o difetto attinente alla progettazione, ai materiali, alla lavorazione, alla costruzione ed all'installazione.

5.2. Tale garanzia, salvo che sia diversamente pattuito dal Contratto, si estende per trenta (30) mesi dalla data di consegna della Fornitura. Nel caso di utilizzo dei beni oggetto della Fornitura, la garanzia è limitata al periodo di ventiquattro (24) mesi dalla messa in servizio.

5.3. Ai sensi dell'art. 1495 cod. civ., il termine per Schoeller Allibert per denunciare i vizi al Fornitore è di quarantacinque (45) giorni dalla loro scoperta.

5.4. Nel caso in cui durante il periodo della garanzia vengano riscontrati vizi e/o difetti, il Fornitore sarà tenuto entro sette (7) giorni dalla loro comunicazione a riparare o sostituire tempestivamente, a sue spese, qualsiasi parte difettosa della Fornitura.

Le spese di restituzione dei beni difettosi saranno a carico del Fornitore.

I beni riparati o consegnati in sostituzione saranno garantiti per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni dei beni originari.

5.5. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità dei prodotti, Schoeller Allibert potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 8.2, (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo corrispondente al valore dei beni difettosi o non conformi, (iii) far eseguire a terzi di sua scelta tutte le opere necessarie, a spese del Fornitore, salvo, in ogni caso, il diritto di Schoeller Allibert al risarcimento del danno subito.

6. RESPONSABILITA'

6.1. Il Fornitore sarà responsabile verso Schoeller Allibert e qualsiasi terzo e dovrà manlevare e tenere indenne Schoeller Allibert contro qualsiasi perdita, danno (diretto o indiretto, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni alla produzione e/o produttività), pretesa di terzi, costo e spesa di qualunque natura, subiti da Schoeller Allibert o da terzi, che derivino dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi derivanti dal Contratto.

6.2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Schoeller Allibert non potrà mai essere ritenuta responsabile per danni o perdite connessi con e/o derivanti dal Contratto.

6.3. Resta in ogni caso inteso che, l'eventuale responsabilità che venga riconosciuta in capo a Schoeller Allibert, in deroga e/o nonostante la previsione di cui alla clausola 6.2, sarà limitata ad un importo pari al prezzo corrisposto da Schoeller Allibert per la fornitura (con l'esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni e spese di qualsiasi genere) e non potrà in alcun caso essere superiore al risarcimento eventualmente

corrisposto dalla compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile di Schoeller Allibert.

7. FORZA MAGGIORE

7.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.2, non costituirà inadempimento agli obblighi previsti dal Contratto la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da una causa di forza maggiore. La Parte che preveda di non riuscire ad adempiere alle proprie obbligazioni per una causa di forza maggiore provvederà a darne comunicazione all'altra Parte nel minor tempo possibile.

Ai fini del presente articolo, sono considerate cause di forza maggiore quegli eventi che la Parte non sia in grado di prevenire e di evitare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici e similari, atti di terrorismo o sabotaggio, epidemie, catastrofi naturali, esplosioni, incendi, distruzione di macchinari, sospensione prolungata dei trasporti, mancanza di materie prime o combustibili, guasto alle macchine, scioperi, occupazione di fabbriche ed edifici, provvedimenti di qualsiasi autorità governativa.

8. RISOLUZIONE

8.1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in forza del Contratto, Schoeller Allibert potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge, dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni Generali per specifiche ipotesi, intimare al Fornitore di adempiere entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con avviso che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

8.2. In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 8.1, Schoeller Allibert potrà risolvere il Contratto immediatamente e senza necessità di preavviso nei seguenti casi:

(a) qualora il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 3.9, 5.4 e 12;

(b) qualora il Fornitore non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

(c) qualora il Fornitore venga assoggettato a fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale o liquidatoria;

(d) in caso di sequestro di una parte sostanziale dei beni mobili e immobili o di altri beni del Fornitore.

9. PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

9.1. Tutte le informazioni e le esperienze (le "Informazioni Riservate") di Schoeller Allibert messe a disposizione del Fornitore in funzione o anche soltanto in occasione del Contratto, rimarranno di proprietà di Schoeller Allibert e dovranno essere restituite a Schoeller Allibert immediatamente dopo l'esecuzione o la risoluzione del Contratto. È tassativamente vietata la riproduzione di questi elementi o la produzione di prodotti identici a quelli oggetto del Contratto.

9.2. Il Fornitore non potrà usare e/o servirsi delle informazioni ed esperienze di Schoeller Allibert con modalità e/o per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto.

9.3. Il Fornitore non è autorizzato a mettere a disposizione di terzi i prodotti (o parti di essi), le informazioni e le esperienze di Schoeller Allibert, senza il consenso scritto di Schoeller Allibert.

9.4. Il Fornitore garantisce che la Fornitura non viola diritti di autore, brevetti, marchi o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare Schoeller Allibert rispetto a qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, di soggetti terzi.

9.5. Le Parti concordano che tutti i diritti patrimoniali di proprietà industriale e intellettuale (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivi, quelli relativi a brevetti, modelli, marchi, *know-how* e tutti i diritti d'autore), presenti o futuri, comunque riferibili ai prodotti fabbricati in conformità alle istruzioni e Specifiche fornite da Schoeller Allibert (nonché i relativi miglioramenti e integrazioni), saranno o diverranno, comunque, in piena ed esclusiva proprietà di Schoeller Allibert.

9.6. Il Fornitore si impegna altresì a collaborare con Schoeller Allibert, anche compilando e/o sottoscrivendo tutta la documentazione necessaria - compresi tutti gli opportuni atti di deposito, assegnazione, registrazione e/o trasferimento - per assicurare a Schoeller Allibert la piena ed esclusiva titolarità di tutti i predetti diritti patrimoniali di proprietà industriale e intellettuale, senza alcun onere e/o importo, a qualsiasi titolo, a carico di Schoeller Allibert.

9.7. Le Parti si impegnano ad informarsi l'una l'altra il più rapidamente possibile in merito a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessi o subiti da terze parti in relazione alla Fornitura. In tali casi, le Parti si impegnano a consultarsi ed a fornirsi tutta l'assistenza necessaria per far valere o per difendere i propri diritti.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

10.1. Il Fornitore si impegna, senza alcun limite temporale e anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, a mantenere strettamente riservate, e ad adottare tutte le misure necessarie affinché rimangano strettamente riservate, e comunque a non rivelare a terzi le Informazioni Riservate, acquisite e/o trattate in funzione e/o in occasione dell'esecuzione del Contratto, salvo nel caso di espresso consenso scritto di Schoeller Allibert, di adempimento di un obbligo di legge e/o di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

10.2. Il Fornitore e Schoeller Allibert si danno reciprocamente atto che le informazioni che verranno rese da una Parte all'altra in funzione e/o in occasione dell'esecuzione del Contratto potrebbero riguardare e/o contenere dati personali, anche di soggetti terzi (i "Dati Personali") sottoposti alla disciplina del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (di seguito "GDPR") e delle ulteriori norme, codici, regolamenti e/o provvedimenti comunque applicabili (la "Normativa Privacy").

In caso di trattamento di Dati Personali, la Parte che esegua tale trattamento si impegna a rispettare il GDPR e la Normativa Privacy, in ogni caso trattando i Dati Personali esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e la conservazione per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per il maggior tempo necessario a garantire l'adempimento di eventuali obblighi di legge.

10.3. Il Fornitore non potrà in alcun modo sfruttare il rapporto con Schoeller Allibert a fini promozionali e/o commerciali senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Schoeller Allibert.

11. CONFORMITA' A NORME E PRINCIPI (COMPLIANCE)

11.1. Il Fornitore, nel dare attuazione al Contratto, si impegna a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia nazionali che internazionali, e tutti gli standard applicabili di cui all'articolo 3.2.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

12.1. Le presenti Condizioni Generali ed il Contratto sono regolati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di merci.

12.2. Qualsiasi controversia comunque occasionata dalle presenti Condizioni Generali o dal Contratto, sarà convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in qualsiasi forma, il Contratto né alcun credito od obbligazione da esso derivante, senza il preventivo consenso scritto di Schoeller Allibert.

13.2. Schoeller Allibert avrà il diritto di cedere o trasferire il Contratto a società consociate in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Fornitore.

13.3. Il Fornitore dichiara di accettare fin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ., l'eventuale cessione dei crediti vantati da Schoeller Allibert nei propri confronti, esonerando

espressamente Schoeller Allibert da ogni altro onere di notificazione, eccetto la conferma dell'intervenuta cessione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

13.4. L'eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali o del Contratto non pregiudica la validità ed efficacia delle restanti clausole giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 1419, I comma, cod. civ. Le Parti sostituiranno la clausola invalida o inefficace con una nuova clausola che risponda – per quanto possibile – alle intenzioni ed ai fini economici perseguiti dalla clausola sostituita.

13.5. L'eventuale inerzia nel far valere uno o più dei diritti previsti dalle presenti Condizioni Generali non potrà comunque essere intesa quale definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.

Luogo e data

Il Fornitore

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso le su riportate Condizioni Generali di Acquisto e di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 cod. civ. e 1342 cod. civ., il contenuto delle seguenti clausole:

- 3.12. Penale per ritardata consegna;
- 4.2. Diritto di sospensione dell'esecuzione del contratto;
- 6. Responsabilità;
- 7. Cause di forza maggiore;
- 12. Legge applicabile e foro esclusivamente competente;
- 13.1. Divieto di cessione del contratto.

Luogo e data

Il Fornitore
